

DELIBERAZIONE 17 OTTOBRE 2023

472/2023/R/EEL

DETERMINAZIONE, PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI CHE SERVONO MENO DI 25.000 PUNTI DI PRELIEVO, DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018 E DISPOSIZIONI RELATIVE AD ACCONTI DI PEREQUAZIONE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1268^a riunione del 17 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 marzo, 101/2012/R/EEL (di seguito: 101/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e Allegato B (di seguito: TIME 2016-2019) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 454/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 76/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 76/2019/R/ EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023) e Allegato B (di seguito: TIME 2020-2023) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2020, 144/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 144/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 233/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 233/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 104/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 104/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2021, 432/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 432/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 187/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 187/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 116/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 116/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 332/2022//R/EEL (di seguito: deliberazione 332/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 164/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 164/2023/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 13 novembre 2020, n. 19/2020 (di seguito: determinazione 19/2020- DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 14 luglio 2022, n. 04/2022 (di seguito: determinazione 4/2022- DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* 24 ottobre 2022, n. 08/2022 (di seguito: determinazione 8/2022- DIEU).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/eel, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME (di seguito: TIT 2016-2019 e TIME 2016-2019), recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT 2016-2019 e il TIME 2016-2019, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/eel, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, la deliberazione 237/2018/R/EEL (agli articoli da 2, 4 e 5) definisce i criteri di determinazione del costo riconosciuto per l'anno 2018 e dei parametri tariffari in regime parametrico;
- l'articolo 6 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che per l'anno 2018 venga definita una tariffa di transizione come media ponderata tra il valore riconosciuto applicando il regime individuale ("tariffa d'impresa") e il valore riconosciuto in base al regime parametrico;
- il comma 6.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che a partire dall'anno 2018 la tariffa d'impresa sia aggiornata annualmente per la quota parte dei costi operativi con le modalità di aggiornamento di cui al comma 11.1 del TIT 2016-2019 e per la quota parte a copertura dei costi di capitale attraverso l'applicazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con deliberazione 882/2017/R/EEL il tasso di variazione medio annuo dell'inflazione riferito ai 12 mesi precedenti di cui al comma 11.1 del TIT 2016-2019 è stato accertato nella misura dello 0,58% per le tariffe relative all'anno 2018;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, di cui al comma 11.2 del TIT 2016-2019, fissato con deliberazione 654/2015/R/EEL è pari per il servizio di distribuzione al 1,9%;
- con deliberazione 882/2017/R/EEL il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi è stato accertato nella misura dello 0% per le tariffe relative all'anno 2018;
- il comma 6.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che la tariffa di transizione di cui al comma 6.1 per l'anno 2018 sia determinata assegnando alla tariffa parametrica un peso pari al 10%.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, l'Articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL definisce i criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei parametri tariffari;
- in particolare, con riferimento ai costi operativi, il comma 7.1 della sopra citata deliberazione prevede che la quota parte delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 37 del TIME a copertura dei costi operativi per il servizio di misura in bassa tensione sia posta pari al valore della quota parte delle componenti MIS(INS) e MIS(RAV) delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 33 del TIME;
- con riferimento ai costi di capitale, il comma 7.2 della sopra citata deliberazione prevede che la determinazione dei costi di capitale relativi all'installazione di misuratori elettronici in bassa tensione avvenga sulla base di una stratificazione degli investimenti lordi di ciascuna impresa ricostruita a partire da un profilo di installazione convenzionale e di un costo unitario medio di settore;

- la determina 8/2022-DIEU (articolo 1) ha rilevato un costo medio unitario di settore relativo ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione pari a 126 euro/misuratore (a prezzi correnti 2014) e un fattore di *turnover* degli investimenti pari al 2%.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, il comma 4.1 del TIT prevede che ciascun esercente comunichi annualmente all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici; e che, a tal fine, ogni anno vengono attivate le raccolte dati telematiche “RAB EE” e “Volumi di servizio erogati”;
- ai sensi del comma 4.3 del TIT, la mancata comunicazione di tali informazioni prevede, per le imprese ammesse al regime parametrico, l'utilizzo di ogni informazione disponibile e una stima delle informazioni mancanti secondo logiche di prudenza e di efficienza sulla base di criteri definiti con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
- in tal senso, la determina 8/2022-DIEU Allegato A definisce i criteri di determinazione dei costi riconosciuti per le imprese ammesse al regime parametrico, che devono essere utilizzati nel caso di indisponibilità delle informazioni necessarie.

CONSIDERATO CHE:

- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'Anagrafica Operatori dell'Autorità;
- alla data del 1 gennaio 2018 sono risultate attive n. 97 imprese di distribuzione dell'energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo e risultano soggette al regime parametrico;
- con la deliberazione 116/2022/R/EEL l'Autorità ha accertato che la Società Cooperativa Elettrica Gomion (id ARERA 1533, di seguito: Gomion) è in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative storiche esistenti dotate di rete propria fino alla data del 31 dicembre 2019, mentre dalla data del 1 gennaio 2020 ha rinunciato al rilascio della concessione di distribuzione; e che, in esito ai suddetti accertamenti, saranno completate le attività istruttorie necessarie alla determinazione delle tariffe di riferimento;
- in relazione al Consorzio Energetico Valvenosta (id ARERA 22678), costituitosi nel 2017 a seguito di un'operazione di scorporo di porzione di rete di distribuzione precedentemente gestita dall'impresa Edyna s.r.l. (id ARERA 3255), risultano ancora in corso le attività istruttorie propedeutiche alla determinazione delle tariffe di riferimento;

- in relazione all'impresa Odoardo Zecca srl (id ARERA 242) risultano in corso le attività istruttorie inerenti all'applicazione del meccanismo previsto dalla deliberazione 101/2012/R/EEL finalizzata al passaggio della società al regime ordinario di regolazione tariffaria vigente per la generalità delle imprese di distribuzione elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al valore della variabile densità rilevante al fine della determinazione dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione in regime tariffario parametrico, il comma 2.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che le imprese distributrici che abbiano un livello di densità inferiore al *floor* previsto per i riconoscimenti dei costi, possano presentare istanza per il riconoscimento del livello di densità effettivo, qualora dispongano di cartografia asseverata da perizia indipendente attestante la consistenza delle reti;
- a tal fine, la determinazione 4/2022-DIEU descrive le modalità e le tempistiche di gestione delle istanze.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 164/2023/R/EEL, l'Autorità dispone di un avvalimento nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese distributrici di energia elettrica;
- ai sensi dell'Articolo 3 della suddetta deliberazione 164/2023/R/EEL, la Cassa ha provveduto ad inviare nel mese di giugno 2023 alle imprese apposite comunicazione recante gli esiti delle attività istruttorie svolte in relazione alla determinazione delle tariffe per l'anno 2018;
- alcune imprese hanno avviato interlocuzioni con la Cassa, che ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti i dati utilizzati e la metodologia utilizzata al fine della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2018;
- per quattro imprese distributrici –Cooperativa Centrale Elettrica Fleres (id ARERA 508), Azienda Pubbliservizi Brunico (id ARERA 5), Comune di Campo Tures (id 3373), Azienda Elettrica Versciaco Prato Alla Drava SOC. COOP. A R.L. (id ARERA 914) - alla presente data risultano ancora in corso le interlocuzioni con la Cassa per definire il quadro informativo necessario alla determinazione delle tariffe di riferimento;
- con comunicazione del 5 ottobre 2023 (prot. Arera 62674) la Cassa ha comunicato agli Uffici dell'Autorità gli esiti delle suddette attività istruttorie.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 32 del TIT 2016-2019 disciplina i criteri generali e le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione per le imprese distributrici, con

riferimento ai ricavi relativi al servizio di distribuzione (articolo 33 del TIT 2016-2019), ai costi di trasmissione (articolo 35 del TIT 2016-2019) ed ai ricavi relativi al servizio di misura (articolo 40 del TIME 2016-2019);

- il comma 32.6 lettera b), del TIT 2016-2019 prevede che per le perequazioni dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi di trasmissione possa essere previsto un meccanismo di riconoscimento in acconto, con cadenza bimestrale, dei saldi di perequazione;
- con la determinazione 19/2020-DIEU sono stati disciplinati i criteri di determinazione ed i meccanismi di erogazione dei suddetti acconti;
- con la deliberazione 568/2019/R/EEL (articolo 28 del TIT 2020-2023 e articolo 40 del TIME 2020-2023) l’Autorità ha confermato, fino all’anno 2023, i meccanismi di perequazione, incluse le disposizioni relative agli acconti, in vigore per il triennio precedente;
- il comma 9.6 lettera d) della deliberazione 237/2018/R/EEL, con specifico riferimento alle imprese distributrici in regime parametrico, conferisce mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (ora Direzione Infrastrutture Energia) di disciplinare con una o più determinazioni le modalità operative di gestione dei suddetti meccanismi di perequazione;
- i dati necessari alla quantificazione dei saldi di perequazione dei costi di trasmissione risultano disponibili per tutte le annualità fino all’anno 2022 e sono in via di definizione per l’anno 2023;
- i parametri tariffari oggetto di determinazione con il presente provvedimento consentono, per le imprese *de quo*, il completamento della quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi per il servizio di distribuzione e di misura per l’anno tariffario 2018.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe parametriche per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT e per il servizio di misura dell’energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 lettera a) e b) del TIME, relative all’anno 2018, per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- nelle more della conclusione delle relative istruttorie, rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento nei confronti delle imprese Società Cooperativa elettrica Gomion (id ARERA 1533), Consorzio Energetico Valvenosta (id ARERA 22678), Odoardo Zecca srl (id ARERA 242), Cooperativa Centrale Elettrica Fleres (id ARERA 508), Azienda Pubbliservizi Brunico (id ARERA 5), Comune di Campo Tures (id 3373), Azienda Elettrica Versciaco Prato Alla Drava SOC. COOP. A R.L. (id ARERA 914).

RITENUTO OPPORTUNO:

- che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) entro il 31 dicembre 2023 provveda a regolare i saldi di perequazione dei ricavi relativi ai servizi di distribuzione e di misura e dei costi di trasmissione con riferimento all'anno 2018, per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo, sulla base di quanto disciplinato da apposita determina da parte del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia per quanto concerne i criteri di calcolo di dettaglio;
- al fine di ridurre l'eventuale esposizione finanziaria per le imprese, prevedere per gli anni dal 2019 al 2023 un meccanismo di riconoscimento in acconto delle perequazioni relative ai servizi di rete, che quindi riguardi congiuntamente i costi di trasmissione e i ricavi di distribuzione e di misura;
- prevedere che il riconoscimento dei suddetti acconti di perequazione avvenga su base facoltativa, a seguito di specifica istanza presentata dalle imprese secondo modalità stabilite dalla Cassa;
- al fine di consentire flessibilità alle imprese, prevedere che la partecipazione al meccanismo di acconti possa essere attivata dalle imprese distributrici in relazione alle singole annualità dal 2019 al 2023;
- prevedere che la Cassa eroghi i suddetti acconti di perequazione entro il 31 dicembre 2023;
- che l'importo erogabile a titolo di acconto alle imprese distributrici che ne facciano richiesta, sia pari, per ciascun anno dal 2019 al 2023:
 - al 90% del saldo delle perequazioni dei ricavi per i servizi di distribuzione e di misura relative all'anno 2018;
 - al saldo di perequazione dei costi di trasmissione determinato per ciascun anno sulla base dei dati effettivamente disponibili

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2018 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT 2016-2019, nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2018, per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 37.2 lettera a) e b) e c) del TIME 2016-2019 riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. che la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda a regolare i saldi di perequazione relativi all'anno 2018 entro il 31 dicembre 2023, sulla base di quanto previsto tramite apposita determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia;

4. di prevedere un meccanismo di riconoscimento in acconto delle perequazioni relative ai costi di trasmissione e ai ricavi di distribuzione e di misura per gli anni dal 2019 al 2023;
5. di prevedere che il riconoscimento dei suddetti acconti di perequazione avvenga su base facoltativa, a seguito di specifica istanza presentata dalle imprese distributrici di energia elettrica secondo modalità stabilite dalla Cassa;
6. di prevedere che la partecipazione al meccanismo di acconti possa essere attivata dalle imprese distributrici in relazione alle singole annualità dal 2019 al 2023, ma debba riguardare congiuntamente, con riferimento a ciascuna annualità, la perequazione dei costi di trasmissione e le perequazioni dei ricavi di distribuzione e di misura;
7. che la Cassa eroghi gli acconti di perequazione di cui al precedente punto 6 entro il 31 dicembre 2023;
8. che l'importo erogabile a titolo di acconto alle imprese distributrici che ne facciano richiesta, sia pari, per ciascun anno dal 2019 al 2023:
 - a. al 90% del saldo delle perequazioni dei ricavi per i servizi di distribuzione e di misura relative all'anno 2018;
 - b. al saldo di perequazione dei costi di trasmissione determinato per ciascun anno sulla base dei dati effettivamente disponibili;
9. di trasmettere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali il presente provvedimento;
10. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle allegate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini